



COMUNE DI IGLESIAS

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 12/07/1991

REGOLAMENTO

PER LE CONCESSIONI DI CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 12. LEGGE 7.8.1990. N. 241

Art. 1

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessione di contributi ad associazioni e sodalizi sportivi per l'organizzazione, lo svolgimento e la partecipazione ad attività sportive, ai sensi dell'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241. Nel rispetto della specifica normativa e degli indirizzi dell'Assessorato della P.I. e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, sono compresi nella previsione del presente regolamento anche i contributi per la promozione dello sport di cui all'art. 22 della L.R. 36/89.

Art. 2

Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le spese relative a manifestazioni sportive direttamente organizzate dall'amministrazione comunale, anche nell'ipotesi dell'eventuale affidamento a associazione o sodalizio sportivo della specifica gestione tecnico-organizzativa.

Art. 3

L'Amministrazione comunale, allo scopo di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa, provvede ad assicurare l'informazione circa i programmi di intervento deliberati dal Consiglio Comunale, oltre che mediante la pubblicazione degli atti consiliari nell'albo pretorio, anche attraverso appositi avvisi pubblici e circolari da inviare agli organismi ed alle associazioni operanti nel territorio comunale, ed iscritte all'apposito Albo comunale di cui al successivo art. 4.

Art. 4

Allo scopo di assicurare ulteriore trasparenza nelle relazioni tra gli utenti e l'Amministrazione Comunale è istituito un apposito "Albo Comunale delle Associazioni sportive".

Le associazioni, sodalizi e organizzazioni sportive, che svolgano attività sportiva da almeno un anno, e siano interessate all'iscrizione all'Albo dovranno presentare apposita istanza corredata dalla seguente documentazione :

- atto costitutivo e statuto in vigore;
- dichiarazione delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva attestante l'affiliazione per l'anno sportivo in corso e l'attività svolta nell'anno sportivo precedente;
- bilancio consuntivo e preventivo riferiti rispettivamente all'anno sportivo precedente

ed a quello in corso, e per le associazioni che abbiano personalità giuridica, muniti degli estremi di approvazione e di deposito a termini di legge;

Art . 5

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate a seguito di domanda degli interessati, indirizzata al Sindaco, sulla base del programma di intervento e delle relative risorse disponibili, approvate nel Bilancio di previsione.

Le richieste possono riguardare la organizzazione e/o la partecipazione a manifestazioni sportive di interesse locale, territoriale, regionale, nazionale o internazionale, sia a carattere agonistico, che a carattere prevalentemente promozionale ed a larga partecipazione popolare, o di promozione dell' immagine della città e del territorio, ovvero manifestazioni specificamente indirizzate a categorie svantaggiate nell'ambito sociale.

Possono ottenere la concessione di contributi associazioni, sodalizi enti e organizzazioni sportive aventi la propria sede legale ed operanti nel territorio comunale, che risultino iscritte all'Albo di cui all'art. 4.

Possono ottenere i predetti contributi anche associazioni, sodalizi, enti e organizzazioni sportive non aventi sede legale nel territorio comunale, nella sola ipotesi che la richiesta si riferisca all'organizzazione di manifestazioni sportive nel territorio comunale, regolarmente autorizzate dai sovraordinati organismi sportivi (C.O.N.I. FF.SS.NN. Enti di Promozione).

Art . 6

Allo scopo di consentire un'adeguata programmazione ed istruttoria, le domande dei sodalizi interessati dovranno essere prodotte entro il 31 dicembre dell'anno precedente per le attività da svolgersi entro il primo semestre dell'anno, ed non oltre il 30 aprile, per le attività da svolgersi nel secondo semestre.

Per i contributi di cui all'art. 22 della L.R. 36/89, le domande, riferite all'attività già svolta (o conclusa) nell'anno, dovranno essere inoltrate esclusivamente entro il 31 dicembre dell'anno medesimo.

Farà fede per la data di presentazione la data di arrivo al protocollo del Comune.

Art . 7

Le domande dovranno essere redatte in carta semplice su carta intestata del sodalizio (ovvero su modelli predisposti dall'Amministrazione) e contenere: le esatte generalità del rappresentante legale del sodalizio, la data e il luogo di svolgimento dell'attività prevista, programmi e regolamenti, ogni altra indicazione utile ai fini di una corretta valutazione istruttoria, nonché la tipologia e l'entità del contributo richiesto; dovrà essere altresì allegata, qualora non depositata in precedenza, la documentazione aggiornata di cui all'art. 4, unitamente alla dichiarazione della Federazione Sportiva Nazionale o dell'Ente di Promozione Sportiva attestante l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

Qualora il richiedente abbia usufruito di analoghi contributi nell'esercizio precedente, dovrà altresì allegare il rendiconto delle somme ottenute nell'anno precedente.

Art . 8

Qualora più soggetti concorrano alle concessioni di cui all'art. 1, e qualora non si sia già

provveduto in precedenza in occasioni analoghe, la Giunta comunale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sport, acquisito il parere vincolante della Commissione Comunale per lo Sport di cui alla L.R. 36/89, determina preliminarmente criteri di valutazione di carattere oggettivo.

Dell'eventuale modifica di criteri determinati in precedenza deve essere dato atto nella relativa deliberazione.

Art . 9

L'istruttoria verrà effettuata dal competente Ufficio Sport, che potrà richiedere informazioni ad altri Uffici ed Enti al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione, e che curerà l'esatta applicazione dei criteri determinati ai sensi dell'art.8.

Art. 10

La graduatoria o elencazione così determinata, e approvata con apposita deliberazione, verrà esposta all'Albo pretorio e contro di essa gli interessati potranno motivatamente ricorrere al Sindaco entro il termine previsto per la pubblicazione.

Qualora le ragioni addotte dal ricorrente non appaiano manifestamente infondate, il Sindaco disporrà perché l'Ufficio sport compia un supplemento di istruttoria, prima di rimettere alla Giunta per la decisione in via definitiva.

Art. 11

Le concessioni dovranno essere coerenti con gli indirizzi politico-amministrativi dell'Ente, che in materia dovranno esplicitamente risultare dalla relazione previsionale programmatica al Bilancio di previsione approvata dal Consiglio Comunale, ovvero da altro atto fondamentale del Consiglio.

Art 12

Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla attività svolta in applicazione del presente regolamento, presentando a consuntivo un rendiconto delle concessioni operate, specificando criteri adottati e utilizzati e consistenza dei benefici erogati.

Art. 13 Norma transitoria

In fase di prima applicazione, la prima scadenza dei termini di cui al primo comma dell'art. 6 viene fissata al 1/10/1991.